

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATI, ZACCARI e BERTOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Modificazioni di disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale
7 settembre 1945, n. 816, relative all'istituto magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — Per la costante ricerca del meglio, la prevista riforma della scuola secondaria di 2° grado, come purtroppo altri essenziali disegni di legge di riforma del settore scolastico, non appare ormai come obiettivo raggiungibile per la presente legislatura. Ma l'esigenza del collegamento per i licenziati della scuola media unica appare indilazionabile sia agli uomini di scuola sia a tutta l'opinione pubblica.

Mentre è forse possibile — e sarebbe certo il miglior male — provvedere con atti amministrativi al suddetto collegamento fra scuola media, licei e istituti tecnici, data la loro durata e la sostanziale, anche se non sempre formale, organizzazione di queste scuole su un biennio d'approfondimento della cultura di base con qualche materia caratterizzante e un triennio di più accentuata differenziazione, sembra ai proponenti che tale fine non possa raggiungersi in via amministrativa per gli istituti magistrali.

Non è chi non veda inoltre come un ulteriore anno di studio contribuisca a migliorare la preparazione magistrale, concordemente riconosciuta non sufficiente dalla opinione pubblica e dalla stessa classe ma-

gistrale, la quale da tempo reclama un adeguamento della durata dell'istituto magistrale a quella delle altre scuole dell'ordine classico e dell'istruzione tecnica.

Questi i fondamentali motivi del presente disegno di legge la cui stessa scarna ed essenziale articolazione precisa il carattere di transitorietà della soluzione proposta, in attesa dell'auspicata e urgente riforma della fascia dell'istruzione secondaria superiore e quindi dello stesso istituto magistrale.

Non nascondono tuttavia i proponenti un fine secondario ma non per questo di scarso rilievo: contribuire a ridurre, nel più breve tempo possibile, l'enorme afflusso di allievi a questo tipo di scuola, che ogni anno abilita all'insegnamento elementare dai 22 ai 25 mila nuovi maestri, quando le possibilità di assorbimento, larghissimamente coperte dagli aspiranti già abilitati, sono dell'ordine di 4.000 all'anno nelle scuole elementari e le facoltà di magistero assorbono annualmente un massimo di 10.000 nuovi iscritti.

Ritengono i proponenti che non occorranno ulteriori chiarimenti a questa iniziativa, che raccomandano alla migliore considerazione dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nell'istituto magistrale la classe di collegamento istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, è trasformata in un biennio di collegamento, il quale costituisce la prima e la seconda classe dell'istituto.

È modificata, in conseguenza, in ordine alla numerazione, la denominazione delle classi successive.

Art. 2.

Nel biennio di collegamento possono essere istituite cattedre di ruolo.

Art. 3.

Sono materie d'insegnamento per il predetto biennio: religione, lingua e letteratura italiana, lingua e lettere latine, letteratura per l'infanzia, storia, geografia, elementi di psicologia, matematica e fisica, scienze chimiche e naturali, disegno, musica e canto corale, educazione fisica.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.